



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 75 del 07/09/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO .

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n.190 del 30.07.2020;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

ATTESA l’opportunità dell’ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all’aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l’andamento dei flussi turistici presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

POSTO, per l’effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l’intero arco della giornata;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio e l’utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici; riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, **con decorrenza 7 settembre 2020 e fino a nuova disposizione:**

- a) è **protratto** l'obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole

il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

- b) rimane ferma la sospensione all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
- c) Nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, come pure all'interno di circoli privati per eventi con ristorazione anche solo occasionale, gli esercenti dovranno annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare di ogni cliente, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali. I suddetti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni.

I tavoli dovranno essere allestiti in modo tale da assicurare costantemente il distanziamento non inferiore ad un metro tra i clienti, ad eccezione di persone abitualmente conviventi .

Negli altri locali, adibiti prevalentemente alla somministrazione di bevande, quali bar, pub e, inoltre, nelle pasticcerie, nelle gelaterie e nelle rosticcerie, sia per quanto riguarda i clienti seduti ai tavoli , all'interno come all'esterno del locale, che per quelli che stazionano in piedi in prossimità di tavoli o dei banconi di mescita, deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione di persone abitualmente conviventi.

In tutti i pubblici esercizi, in analogia a quanto disposto per gli istituti scolastici, in tutte le occasioni in cui, per il numero di presenze, si determini il rischio concreto per i clienti di poter avere contatti più ristretti a meno di un metro di distanza interpersonale, anche i clienti che fruiscono del servizio ai tavoli, posti sia all'interno che all'esterno, o dei banconi di mescita dei suddetti pubblici esercizi, dovranno indossare le mascherine protettive ad eccezione del momento in cui consumano alimenti e le bevande. Tali disposizioni hanno valore anche all'interno di circoli privati in cui si effettuino attività di somministrazione per i soci.

d) I camerieri e tutti i dipendenti dei pubblici esercizi a contatto con i clienti o dediti alla preparazione di alimenti o bevande, sono obbligati ad indossare costantemente mascherine protettive delle vie respiratorie, sia all'interno che nelle pertinenze dei suddetti locali.

e) non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo, qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

f) Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, nelle palestre, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela riviste ad uso promiscuo.

g) con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito;

h) la mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockefeller n. 52, Sassari
tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia no 31, Sassari;
protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it
- A.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21b - Sassari
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Sassari, 7 settembre 2020

II SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus